

COPIA



Deliberazione n. **86**
in data **23-12-2022**

COMUNE DI POSSAGNO

Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO - PARTE ECONOMICA - ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **11:00**, presso la Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Eseguito l'appello risultano:

Nominativi	Carica	P/A
FAVERO VALERIO	SINDACO	P
BARON MAURA	VICESINDACO	P
VARDANEGA MAURO	ASSESSORE	P

risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Partecipa alla seduta la dott.ssa BRAZZALOTTO FRANCESCA, SEGRETARIO COMUNALE.

Il Presidente, nella persona del sig. FAVERO VALERIO in qualità di SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Richiamati:

- la nota di aggiornamento al D.U.P. ed il bilancio di previsione 2022/2024 approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 04.03.2022;
- il Piano attribuzione obiettivi e risorse 2022/2024, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 20.04.2022;

Dato atto in data 18/07/2019 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo relativo al triennio giuridico ed economico 2019-2021 e che ai sensi dell'art. 8, comma 7, del CCNL 2016-2018 i contratti integrativi hanno durata triennale e conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi;

Preso atto che con determinazione n. 337 del 12.12.2022 il Responsabile del Servizio ha provveduto ad approvare la costituzione del fondo risorse decentrate anno 2022;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 21.12.2022 ad oggetto: "Contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2022 – nomina della delegazione trattante di parte pubblica. Linee di indirizzo per la contrattazione e per la costituzione del fondo", con la quale:

1. si dà atto di convocare le OO.SS. per la contrattazione dell'utilizzo del fondo, nominando la delegazione trattante di parte pubblica nelle persone del Segretario Comunale e del Responsabile dell'Area Amministrativa;
2. si dispone l'integrazione della parte variabile discrezionale del fondo risorse decentrate 2021 per un importo di € 2.002,97, pari all'1,2% del monte salari 1997, ai sensi del comma 4, art.67 del CCNL 21.05.2018 da destinare al raggiungimento degli obiettivi di produttività e di qualità previsti dal Piano della Performance 2022/2024;
3. si destina la somma di Euro 3.000,00, a valere sulla parte stabile tuttora disponibile del fondo per le risorse decentrate dell'anno 2022, all'effettuazione di nuove progressioni economiche orizzontali in favore del personale dipendente;

Visto il verbale di accordo sindacale sui criteri per la ripartizione del fondo delle risorse decentrate anno 2022:

- per la delegazione trattante di parte pubblica, la dott.ssa Francesca Brazzalotto – Segretario Comunale e la Sig.ra Nadia Sagrillo – Responsabile dell'Area Amministrativa;
- per la delegazione trattante di parte sindacale, i Sigg.ri Silvia Carraretto – Rappresentante Sindacale CISL e Vanin Stefano - Rappresentante Sindacale CGIL e il Sig. Francesco Bernardi in qualità di RSU del Comune di Possagno;

Richiamato l'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in tema di contrattazione collettiva nazionale decentrata;

Richiamati i CC.CC.NN.LL. 1998-2001, 2002-2005, 2006-2009 e 2016-2018 dei dipendenti EE.LL.;

Dato atto che è stato definitivamente stipulato in data 16.11.2022 il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Comparto "Funzioni Locali" relativo al triennio 2019/2021

Evidenziato che l'art. 80, comma 4, del predetto CCNL 2019/2021 stabilisce testualmente che la decorrenza della nuova disciplina di utilizzo delle risorse decentrate è fissata dall'anno 2023 e che pertanto la contrattazione decentrata relativa all'anno 2022 trova la propria fonte contrattuale di riferimento ancora nel CCNL 2016/2018 sottoscritto in data 25.05.2018;

Visto il Titolo II del predetto CCNL che disciplina i sistemi di relazioni sindacali articolati nei seguenti nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione e confronto) e contrattazione integrativa; concertazione ed informazione."

Visto che le Delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale hanno definito i criteri per l'utilizzo del fondo per l'anno 2022 e sottoscritto l'accordo economico annuale 2022 in data 23/12/2022;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 8 comma 6 del CCNL del 21/05/2018, il Revisore dei Conti del Comune di Possagno, ha espresso parere favorevole, acquisito agli atti d'ufficio, in ordine alla compatibilità dei costi previsti dall'accordo economico, anno 2022, con i vincoli di bilancio;

Preso atto che in riferimento all'impegno è stato costituito apposito vincolo sui competenti interventi del bilancio di previsione nell'ambito delle disponibilità finanziarie accertate, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei servizi interessati,

PROPONE

- 1) di approvare l'accordo economico anno 2022, qui allegato, sottoscritto dalle parti in data 23.12.2022;
- 2) di precisare che copia dell'accordo economico, anno 2022 dovrà essere trasmessa all'A.R.A.N. entro cinque giorni dalla sottoscrizione medesima;
- 3) di demandare al Responsabile del Servizio Personale tutti i provvedimenti esecutivi necessari per l'attuazione dell'accordo economico - anno 2022.
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente all'allegato accordo economico per l'annualità 2022, sul sito istituzionale dell'Ente alla Sezione "Amministrazione Trasparente" – sotto sezione "Personale" – "Contrattazione integrativa", ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33;
- 5) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dello Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) di approvare l'accordo economico anno 2022, qui allegato, sottoscritto dalle parti in data 23.12.2022;
- 2) di precisare che copia dell'accordo economico, anno 2022 dovrà essere trasmessa all'A.R.A.N. entro cinque giorni dalla sottoscrizione medesima;
- 3) di demandare al Responsabile del Servizio Personale tutti i provvedimenti esecutivi necessari per l'attuazione dell'accordo economico - anno 2022.
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente all'allegato accordo economico per l'annualità 2022, sul sito istituzionale dell'Ente alla Sezione "Amministrazione Trasparente" – sotto sezione "Personale" – "Contrattazione integrativa", ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33;
- 5) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

PARERI ART. 49 D.LGS. N. 267/2000

- 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.*
- 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.*
- 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.*
- 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.*

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto:

“PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO - PARTE ECONOMICA - ANNO 2022.”

- il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, **ENRICO BISSARO**, esprime:
PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Tecnica**
Data,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ENRICO BISSARO

- il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, **ENRICO BISSARO**, esprime:
PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarità contabile**
Data,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ENRICO BISSARO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.TO FAVERO VALERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO BRAZZALOTTO FRANCESCA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione n. 86 del 23-12-2022 :

- a' sensi art. 124, comma 2°, D.Lgs. 267/2000, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 28-12-2022
- viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota prot. n. 9285 in data 28-12-2022 ai sensi dell'art. 125 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì 28-12-2022

**IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRATIVO**
F.TO SAGRILLO NADIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Vice Segretario Reggente, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

ai sensi dell'art. 134, comma

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
BRAZZALOTTO FRANCESCA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO DELLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 23-12-2022**

Addì 28-12-2022

**IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRATIVO**
SAGRILLO NADIA

Comune di POSSAGNO
Provincia di Treviso

ACCORDO ECONOMICO ANNUALE 2022
Ex art. 8, comma 1 e art. 7, comma 4, lett. a) del Ccnl 21/05/2018
a integrazione del
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO (CCI)
TRIENNIO 2019 - 2021

In data 23/12/2023 alle ore 10.30 presso la residenza municipale del comune di Possagno, ha avuto luogo l'incontro tra:

- la delegazione di parte pubblica:

Presidente – Dott.ssa Francesca Brazzalotto – Segretario comunale	P [x] A[]
Componente – Sig.ra Nadia Sagrillo – Responsabile del Area Amministrativa	P [x] A[]

- la delegazione sindacale:

OO.SS. Territoriale CGIL FP – sig. Stefano Vanin	P [x] A[]
--	---------------

OO.SS. Territoriale CISL FP – sig.ra Silvia Carraretto (collegata in video conferenza)	P [x] A[]
--	---------------

R.S.U. Aziendale – sig. Francesco Bernardi	P [x] A[]
--	---------------

Segretario della Delegazione sig.ra Nicole D'Agostin

Premesso che:

- In data 18/07/2019 è stato sottoscritto il CCI per il triennio 2019-2021;
- A norma dell'art. 8, comma 7, del Ccnl 21/05/2018, i contrattivi integrativi hanno durata triennale e conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi;
- È in fase di stipula definitiva/È stato definitivamente stipulato il Ccnl 2019/2021, che all'articolo 80, comma 4, dispone che la decorrenza della nuova disciplina di utilizzo delle risorse decentrate è fissata dall'anno 2023;
- Le Parti provvederanno, non appena possibile e previa quantificazione del fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023 da parte dell'Amministrazione comunale, all'apertura delle trattative per la stipula del CCI 2023/2025, che sarà definito alla luce delle novità introdotte dal Ccnl 2019/2021 su richiamato;

Considerato che:

- l'art. 8, comma 1, del Ccnl 21/05/2018, ora applicabile, prevede che i criteri per la ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione tra le diverse modalità di utilizzo, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a) del medesimo contratto collettivo, possono essere negoziati con cadenza annuale;
- le Parti ritengono di addivenire, in data odierna, all'accordo per l'utilizzo delle risorse economiche disponibili a valere sul fondo per le risorse decentrate dell'anno 2022;

Rilevato che:

- l'Amministrazione ha provveduto a costituire il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2022, ex art. 67 del Ccnl 21/05/2018 ridetto, con determinazione n. 337 del 12/12/2022;



Comune di POSSAGNO
Provincia di Treviso

- in applicazione delle norme del Ccnl 21/05/2018 (art. 68) e delle disposizioni assunte, nelle materie previste, in sede di contrattazione integrativa, l'utilizzo presuntivo del fondo in parola per l'anno corrente è riepilogato nel prospetto **allegato A)** al presente accordo decentrato.

Atteso che, dall'esame dell'utilizzo presuntivo di cui sopra, emerge una disponibilità residua pari a Euro 15.987,96, di cui Euro 3.000,00 riconducibili alla parte stabile del fondo.

Richiamati:

- *l'art. 16 del Ccnl 21/05/2016, in materia di progressioni economiche orizzontali, che ai sensi della disciplina pattizia summenzionata risulta vigente e applicabile nell'anno 2022;*
- *gli artt. 15 e 16 del Capo IV del vigente CCDI 2019/2021 ultra vigente, di disciplina integrativa del medesimo ambito;*
- *l'art. 13, comma 4, del Ccnl 2019/2021, che prevede che le procedure per l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale, di cui all'art. 13, comma 1, sono portate a termine e concluse secondo la previgente disciplina.*

Stabilito quindi di destinare la somma di Euro 3.000,00, a valere sulla parte stabile tuttora disponibile del fondo per le risorse decentrate dell'anno 2022 all'effettuazione di nuove progressioni economiche orizzontali in favore del personale dipendente, secondo la disciplina dell'art. 16 del Ccnl 21/05/2018 e dell'art. 16 dell'ultra vigente CCDI 2019/2021, fissando la decorrenza delle stesse dal 01/01/2022.

Osservato che, per effetto della destinazione di tale somma a nuove p.e.o. l'utilizzo presuntivo del fondo dell'anno 2022 risulta rideterminato come da prospetto allegato A) sopra citato al presente accordo decentrato.

Considerato, in particolare, che, in esito all'utilizzo come sopra quantificato:

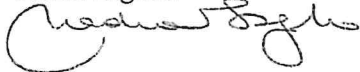
- l'importo residuo destinato alla remunerazione della performance individuale del personale, ammonta presuntivamente a Euro 13.525,90;

LE PARTI STABILISCONO,

al termine della riunione, di sottoscrivere la presente ipotesi di accordo annuale per l'utilizzo economico delle risorse del fondo dell'anno 2022, ex art. 8, comma 1, e art. 7, comma 4, lett. a), del Ccnl 21/05/2018, a integrazione al contratto collettivo decentrato integrativo ultra vigente CCDI 2019/2021.

Per la delegazione di parte pubblica

Nadia Sagrillo



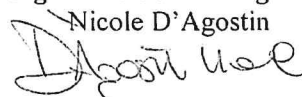
Per la delegazione sindacale

OO.SS. Territoriale CGIL FP

OO.SS. Territoriale CISL FP – firmato digitalmente

R.S.U. Aziendale

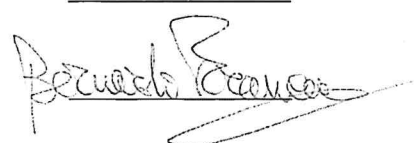
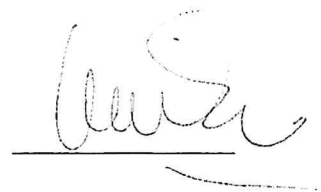
Segretario della Delegazione

Nicole D'Agostin


Il Presidente

Francesca Brazzalotto

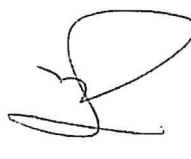
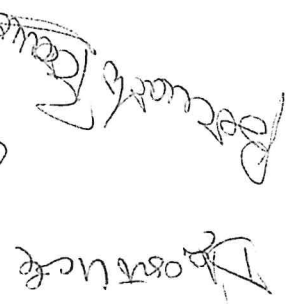
Firmato digitalmente



COMUNE DI POSSAGNO
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022

RISORSE PER IL FINANZIAMENTO	
RISORSE STABILI art. 67 comma 2	
Importo unico consolidato 2017	30.519,86
Incremento € 83,2 per dip. al 31/12/15 - art. 67 co. 2 lett. a	832,00
DIFFERENZIALE P.E.O. - art. 67 co. 2 lett. b	537,94
RIA e ad personam cessati 2017 - art. 67 co. 2 lett. c	227,00
Risorse acquisite per trasferimenti di personale - art. 67 co. 2 lett. e	0,00
Riduzione permanente lavoro straordinario - art. 67 co. 2 lett. g	0,00
TOTALE RISORSE STABILI	32.116,80
RISORSE VARIABILI art. 67 comma 3	
Art. 67 comma 4 CCNL 21/5/2018 (max 1,2% m.s. 1997)	2.002,97
Art. 67 c. 5 lett. a) - conseguimento obiettivi PEG	0,00
Risparmi fondo anno precedente	1.594,00
Risparmi lavoro straordinario anno precedente	0,00
...	0,00
...	0,00
...	0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	3.596,97
Eventuali decurtazioni per superamento limiti art. 23 comma 3 D.Lgs 75/2017	
RISORSE A DESTINAZIONE VINCOLATA	
DLGS 50/2016 art. 113 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	25.000,00
INCENTIVI RECUPERO IMU e TARI	0,00
Compensi Istat	0,00
...	0,00
TOTALE RISORSE A DESTINAZIONE VINCOLATA	25.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	60.713,77

UTILIZZO DEL FONDO	
SOMME NON DISPONIBILI (art. 68 comma 1)	
Progressioni orizzontali	10.679,80
Indennità di comparto	4.326,30
Indennità pers. Educativo	-
Indennità ex VIII q.f.	-
Totale somme non disponibili	15.006,10
SOMME DISPONIBILI DA DESTINARE	
DESTINAZIONE SOMME DISPONIBILI (Art. 68 comma 2)	20.707,67
Rischio	
Disagio	
Maneggio valori	
Indennità condizioni lavoro	672,00
Indennità particolari responsabilità - specifiche responsabilità	2.500,00
Indennità servizi demografici	350,00
Turno - magg. festive	640,77
Indennità servizio esterno	19,00
Progressioni economiche anno di riferimento	3.000,00
Performance collettiva	0,00
Performance individuale	13.525,90
USCITE CONTRATTATE	20.707,67
SPESE A DESTINAZIONE VINCOLATA	
DLGS 50/2016 art. 113 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	25.000,00
INCENTIVI RECUPERO IMU e TARI	0,00
Compensi Istat	0,00
...	0,00
TOTALE SPESE A DESTINAZIONE VINCOLATA	25.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	60.713,77


RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

COSTITUZIONE DEL FONDO DEL PERSONALE DEI LIVELLI ANNO 2022 REDAZIONE AI SENSI DELL'ART.40 – COMMA 3 – SEXIES D.LGS. 165/01 (Modello obbligatorio - Circolare della Ragioneria generale dello stato del 19/07/2012 n. 25, nonché degli aggiornamenti effettuati dalla RGS)

Premessa

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "*Schema standard di relazione tecnico-finanziaria*" e lo "*Schema standard di relazione illustrativa*" quali allegati alla circolare n. 25 del 19/07/2012, tali schemi sono stati aggiornati dalla RGS nel corso dell'anno 2013. Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e pertanto la costituzione e l'utilizzo delle risorse decentrate del Comune per l'anno 2020 sono state redatte dal Responsabile dei servizi del personale ai fini della coerenza con il bilancio, secondo i citati modelli standard. Tali schemi saranno pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art.40-bis comma 4 D.Lgs. 165/01, sul sito istituzionale dell'ente. Si precisa che l'Organismo Indipendente di Valutazione ha certificato la relazione sulla performance per l'anno 2019.

Per quanto riguarda la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 è necessario effettuare le seguenti precisazioni:

- il D.Lgs. 75/2017 ha innovato, in diversi punti la costituzione del fondo delle risorse decentrate e precisamente:
 - Ai sensi dell'art.23, comma 2, il salario accessorio non diminuisce più in relazione al personale presente ma lo stesso non potrà superare l'importo complessivo dell'anno 2016;
 - Il limite del salario accessorio del 2016 può essere incrementato della componente variabile da parte degli enti che sono stati oggetto di sfioramento del patto di stabilità nell'anno 2015, i quali avrebbero dovuto escludere nel 2016 la componente del salario accessorio aggiuntiva (art. 15, comma 2 e comma 5), con possibilità di recuperare le citate risorse qualora inserite nell'anno 2015;
- per la prima volta il legislatore inserisce oltre al salario accessorio anche le componenti del fondo integrativo, limitatamente alla parte variabile, prevedendo espressamente la possibilità di inserire importi nell'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione (art.15 comma 5 e per i dirigenti art.26, comma 3, entrambi per la sola componente variabile) e il relativo mantenimento, restando fermo il non superamento del limite del salario accessorio dell'anno 2016;
- il D.L. n. 34/2019 all'art. 33, comma 2 ha previsto la conversione del salario pro capite del fondo integrativo 2018 rispetto al personale presente al 31/12/2018, con possibilità di aumento in ragione dell'incremento medio del personale senza che la citata maggiorazione possa incidere nei limiti di cui all'art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Locali con valore giuridico a partire dal giorno successivo, i punti fondamentali del nuovo contratto sono stati i seguenti:

Posizioni Organizzative

- L'art. 13 del contratto individua in un'unica area i titolari di posizione organizzativa e di alta professionalità, distinte nei contratti precedenti, eliminando una serie di incongruenze specie nei comuni privi di figure dirigenziali, dove la remunerazione delle alte professionalità era limitata allo stanziamento dello 0,2% del monte salari 2001 appositamente previsto dal contratto per tali figure professionali. L'ARAN, infatti, in diversi pareri aveva precisato come, negli enti privi di dirigenti, la nomina delle alte professionalità, proprio per le ridotte dimensioni degli stessi, lo stanziamento economico previsto dal contratto nazionale può risultare insufficiente al finanziamento delle alte professionalità e che gli importi non possono neppure essere incrementati da altre risorse stabili, né sarebbe possibile utilizzare a tal fine altre risorse a carico dei propri bilanci, in quanto il finanziamento a carico del bilancio degli oneri connessi alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative è ammesso solo per quelle posizioni organizzative

comportanti la direzione e la responsabilità di uffici. Altra incongruenza, precisata dall'ARAN nel precedente contratto, ancora riferita agli enti privi di figure dirigenziali, era dovuta all'impossibilità di attribuire al titolare di posizione organizzativa anche le funzioni di alta professionalità per la mancanza, in queste ultime, di funzioni organizzative, di direzione di struttura e di gestione, avendo il contratto loro attribuito la prevalenza sui contenuti di carattere professionale e personale;

- Il successivo art.14 stabilisce i principi per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa prevedendo quanto segue:
 - sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità;
 - ciascun ente stabilisce la graduazione dei valori delle singole posizioni organizzative, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Negli enti con dirigenza, acquistano rilievo nella graduazione degli importi anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;
 - nell'atto di conferimento di tali incarichi gli enti devono tenere conto:
 - a) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
 - b) dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D;
 - c) è possibile la revoca di tali incarichi prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

Nei casi di revoca anticipata, prima della formalizzazione della stessa, dovranno essere acquisite in contraddittorio con il dipendente le sue valutazioni, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da personale di sua fiducia.

- Fino alla definizione delle procedure e dei relativi criteri generali, il conferimento delle posizioni organizzative ancora in atto, possono essere prorogate fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative;
- In merito alla parte economica l'art.15 definisce la retribuzione di posizione e di risultato dell'area delle posizioni organizzative, distinta in quella di posizione e di risultato, le quali assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. La retribuzione di posizione minima e massima, a seguito della graduazione operata dall'ente, è la seguente:
 - l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità (in precedenza per le posizioni organizzative l'importo oscillava da un minimo € 5.164,57 ed un massimo di € 12.911,42; mentre per le alte professionalità il valore era data da un minimo di € 5.164, 56 ad un massimo di € 16.000);
 - l'importo della retribuzione di posizione del personale di categoria C varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità;
 - nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, la retribuzione di posizione può essere aumentata di un importo non superiore al 30% della stessa.
 - La retribuzione di risultato, attribuita sulla base dei criteri definiti dagli enti, è invece così modificata:
 - a) viene destinata una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento (mentre nel precedente contratto si prevedeva per le posizioni organizzative una retribuzione di risultato da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della singola posizione organizzativa, mentre per le alte professionalità il limite minimo andava dal 10% e ad un importo massimo del 30% della retribuzione di posizione). Così come avviene oggi per la dirigenza, fatta 100 la retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative e alta professionalità, almeno

15 deve essere assicurata per la retribuzione di risultato e la parte restante inferiore o uguale a 85 deve essere attribuita per la retribuzione di risultato;

- b) per la prima volta sono remunerati anche gli incarichi ad interim, ossia l'attribuzione ad un lavoratore già titolare di posizione organizzativa di altro incarico di posizione organizzativa, aumentando per tutta la durata dell'incarico ad interim dallo stesso trattenuto, la sua retribuzione di risultato per un importo che potrà variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. Tale variazione tra il minimo e il massimo, dovrà essere effettuata dagli enti sulla base della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché del grado di conseguimento degli obiettivi.

Il Comune di Possagno in data 31/12/2021 ha definito i nuovi incarichi di posizione organizzativa e successivamente a seguito dell'approvazione della Convenzione tra i comuni di Cavaso del Tomba e Possagno ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000 per l'esercizio associato del servizio economico finanziario, del servizio tecnico-manutenzioni, del servizio amministrativo e dei Servizi Sociali sono stato ridefiniti gli incarichi di posizione organizzativa. Esame ed approvazione in riferimento al conferimento e revoca degli incarichi e i criteri di graduazione delle posizioni organizzative.

La valorizzazione del personale della polizia locale

Nel nuovo contratto sono stati inseriti i seguenti specifici istituti:

- Attività ed iniziative di carattere privato. In coerenza con le disposizioni di cui all'art. 22, comma 3-bis, D.L. n. 50 del 2017 (decreto sicurezza) che aveva previsto la remunerazione degli agenti di polizia locale con risorse a carico del privato, atte a rafforzare le misure di sicurezza e di polizia stradale, l'art. 56-ter del contratto ne disciplina ora le modalità operative, precisando, al fine della remunerazione aggiuntiva, quanto segue:
 - a) le attività dovranno essere svolte al di fuori degli orari di servizio;
 - b) gli incentivi da corrispondere al personale dovranno avere come riferimento il compenso previsto per le ore di straordinario;
 - c) viene riconosciuto anche un riposo compensativo in caso di attività prestate nella giornata domenicale o di riposo compensativo, equivalenti alle ore effettivamente rese;
 - d) le ore aggiuntive prestate sono da considerarsi al di fuori dei limiti del rispetto del numero massimo delle ore individuali di straordinario;
 - e) il pagamento potrà avvenire esclusivamente nei limiti delle risorse introitate dai promotori o organizzatori delle iniziative;
- Utilizzo proventi del codice della strada. Oltre alla previdenza complementare, alla erogazione di premi collegati al potenziamento dei servizi di controllo della sicurezza urbana e stradale, i proventi della violazione del codice della strada, di cui all'art. 208, commi 4, lett. c), e 5, D.Lgs. n. 285 del 1992, possono essere destinati anche a sostenere il c.d. welfare integrativo, così come dettagliato al successivo art. 72. Al fine di rendere operativo il citato welfare integrativo è previsto che gli enti abbiano già dedicato risorse per tali finalità e in sede di contrattazione integrativa dovrà essere disciplinato, nei limiti delle citate risorse finanziarie, la concessione dei seguenti possibili benefici aggiuntivi al personale:
 - a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia;
 - b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
 - c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
 - d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
 - e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale;
- Remunerazione servizio esterno. Al fine di potenziare i servizi esterni di vigilanza e compensarne il disagio sopportato dal personale della polizia locale, è stata istituita una indennità giornaliera con un valore tra un minimo di 1 euro ad un massimo di 10 euro per i giorni di effettivo svolgimento del servizio esterno. Detta indennità compensa interamente, ed assorbe, eventuali altre indennità (disagio, rischio), mentre la stessa è cumulabile con i seguenti altri compensi e/o indennità:
 - a) indennità di turno;

- b) indennità di vigilanza;
- c) con la performance individuale e collettiva.

La citata indennità non è, invece, cumulabile con quella di disagio, di rischio e di maneggio dei valori stabiliti e quantificati nel contratto decentrato;

- Indennità di funzione. Al personale non incaricato di posizione organizzativa, gli enti possono erogare una indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito. La contrattazione integrativa, a tal fine dovrà determinare i criteri per la quantificazione della citata indennità in funzione del grado rivestito e delle connesse responsabilità del personale della polizia locale. In considerazione anche di altri elementi da prendere in considerazione (quali la dimensione dell'ente, le eventuali peculiarità sociali ed ambientali) il contratto stabilisce che il livello massimo economico attribuibile al personale non potrà essere superiore a 3.000 euro annui lordi, da corrispondere per dodici mensilità.

Tale indennità sostituisce quella relativa alle specifiche responsabilità, mentre è cumulabile con le seguenti altre indennità:

- a) turnazioni;
- b) indennità di vigilanza;
- c) con l'indennità di servizio esterno;
- d) con i compensi relativi alla performance individuale e collettiva.

Anche tale indennità resta non cumulabile con quella di disagio, di rischio e di maneggio dei valori stabiliti e quantificati nel contratto decentrato.

Le nuove risorse fisse

Nella parte entrata delle risorse è stata inserito l'importo delle risorse fisse da consolidare con quelle inserite nel fondo relativo all'anno 2017, in altri termini tutte le risorse inserite tra quelle fisse certificate nel fondo 2017 sono consolidate e rappresentano la base di partenza per anno 2018 e seguenti. Tale importo da inserire, in considerazione della sua importanza a valere anche negli anni successivi, è stato certificato dall'Organo di revisione dei conti. Negli enti con dirigenti le risorse fisse sono state depurate dalle risorse attribuite ai titolari di posizione organizzativa e alte professionalità che sono pagate direttamente in bilancio come gli enti privi di dirigenti. A tali risorse di aggiungono gli importi previsti all'art.67, comma 2, lett. a), b), c), e), g) e h), come meglio dettagliati nella costituzione del fondo.

Le risorse variabili

Le risorse variabili sono state suddivise tra quelle escluse dal limite dell'incremento dei fondi previsti dall'art.23, comma 2, d.lgs.75/2017 e le risorse escluse. In merito alle componenti escluse dal fondo, possono essere confermate anche per l'anno 2021 le esclusioni dai limiti del salario accessorio indicate sia dai giudici contabili che dalle circolari del MEF, nonché quelle stabilite per gli incentivi tecnici il cui regolamento sia stato approvato successivamente al 01/01/2018, e gli incentivi tributari inseriti al comma 1091 dell'articolo unico della legge di bilancio 2019. Le risorse escluse sono, pertanto, le seguenti:

- a) compensi agli avvocati civili per la sola componente delle cause vinte riversate da terzi;
- b) gli incentivi tecnici disciplinati dall'art.113 del d.lgs.50/2016, nonché gli incentivi da condono edilizio;
- c) i piani di razionalizzazione della spesa di cui all'art.16, comma 4, d.l.98/2011, con possibilità prevista dalla normativa di destinare il risparmio ottenuto in quota parte ai fondi decentrati (nel limite dell'importo massimo del 50% delle economie realizzate);

Sul punto la Corte di conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con la deliberazione 12/09/2017 n.136, ha precisato che gli stessi potranno essere considerati esclusi dal limite del salario accessorio qualora:

- 1) gli eventuali risparmi conseguiti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art.16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, si tramutino in specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni

suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro (secondo le indicazioni contenute nella deliberazione n.34/2016 della Sezione delle Autonomie);

- 2) l'Ente attribuisca tali risorse, solo qualora abbia previsto eventuali "mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro" spettanti al personale dipendente cui le citate risorse potranno essere destinate:
 - d) incentivi tributari sulla base del maggior accertamento ed incasso sui tributi IMU e la TARI, solo qualora i documenti contabili siano stati approvati nei termini previsti dalla legislazione e gli accertamenti di tali tributi non siano stati affidati ad un concessionario;
 - e) gli importi versati da terzi (es. sponsorizzazioni, convenzioni, censimento ISTAT) non ordinariamente previsti;
 - f) le economie dei fondi non distribuiti nell'anno precedente discendenti da risparmi della componente fissa;
 - g) economie dei fondi straordinari non distribuiti nell'anno precedente;

Incremento delle risorse

Il d.l. 34/2019, nonché il DM 17 marzo 2020, ha previsto la possibilità di incrementare il fondo decentrato nell'ipotesi in cui il numero dei dipendenti a tempo indeterminato dovesse essere superiore a quello rilevato al 31/12/2018. Il citato incremento, da considerare fuori dai limiti dell'art.23, comma 2, d.lgs. 75/2017 è pari all'incremento del personale a tempo indeterminato registrato moltiplicato per il valore medio procapite del fondo del 2018 rispetto al personale censito alla data del 31/12/2018. Se il personale dovesse risultare inferiore a quello rilevato al 31/12/2018 il fondo non si riduce e il limite resta quello del valore dell'anno 2016.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente relazione tecnico-finanziaria si riferisce alla costituzione del fondo integrativo con il compito di individuare e quantificare i costi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio. Si precisa come la costituzione del fondo sia rimessa alla esclusiva competenza della dirigenza, con possibili integrazioni, qualora ne sussistano i presupposti, da parte dell'organo esecutivo per le risorse che trovino esclusiva capienza quali risorse aggiuntive finanziate in bilancio.

III.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti, si fa presente che con determina del responsabile del servizio n. 342 del 29/10/2021 è stato quantificato il fondo delle risorse decentrate nell'anno 2021 in complessivi € 31.889,80 a tale importo si aggiungono € 3.023,67 provenienti dall'esercizio precedente, relativo ad istituti contrattuali non pienamente utilizzati.

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate

Importo unico consolidato anno 2017: € 30.519,86

Ai sensi dell'art.67, comma 1, CCNL 2016-2018 "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi":

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 2016-2018)	€ 30.519,86
DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. E ALTE PROFESSIONALITA' (art.67 CCNL 2016-2018)	€ _____
TOTALE	€ 30.519,86

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L.

Gli incrementi contrattuali previsti dall'art.67, comma 2, CCNL 2016-2018 sono i seguenti:

QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART. 67, C.2, LETT.A) – a valere nel fondo dell'anno 2019 e successivi	€ 832,00
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B) – parte rivalutata per l'anno 2019 e successivi	€ 537,94
RIA E ASSEGNATI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	€ 227,00

RISORSE RIASSORBITE AI SENSI DELL'ART.2, CO.3, TUPI (ART.67, COMMA 2 LETT.D)	€ _____
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)	€ _____
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE DIRIGENZIALE - (ART.67, COMMA 2 LETT.F) – solo per le Regioni	€ _____
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	€ _____
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H)	€ _____
AUMENTO-DIMINUZIONE FONDO - Art.32, comma 2, d.l. 34/2019	€ _____
TOTALE	€ 32.116,80

E' stato inserito il valore di aumento (diminuzione) del salario accessorio in coerenza con il rapporto pro capite del salario accessorio dell'anno 2018, tenuto conto della media del personale presente rispetto al 31/12/2018, fermo restando che se il personale medio presente nell'anno 2021 dovesse essere inferiore a quello censito al 31/12/2018 si applica il limite di cui all'art.23, comma 2, d.lgs. 75/2017.

III.1.2 - Sezione II - Risorse variabili

Ai sensi dell'art.67, comma 3, CCNL 2016-2018 si precisa che il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, con la seguente distinzione tra risorse soggette ai limiti di cui all'art.23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 e quelle che sono escluse dai citati limiti e vincoli finanziari.

Risorse variabili soggette ai limiti

<i>SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018) Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI e art. 1, comma 1, lett. 2-bis del d.lgs. n. 546/1992 e per incentivazioni in caso di vittoria delle spese nelle cause tributarie; liquidazione sentenze favorevoli all'Amministrazione di cui all'art. 27 Ccnl 98/01(spese compensate)</i>	€ _____
<i>SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C. 3, lett. A), CCNL 2016-2018) - rese in via ordinaria</i>	€ _____
<i>FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.32, LETT.D)</i>	€ _____
INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.67, C.4, CCNL 216-2018;ART. 15, C. 2, CCNL 1998-2001)	€ 2.002,97
<i>MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 2016-2018; ART. 54, CCNL 14.9.2000)</i>	€ _____
SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART. 56-QUATER, C.1, LETTC) ed altri servizi aggiuntivi; EX ART.15 C. 5 CCNL 98-01)	€ _____
QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)	€ _____
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art. 67, co. 3, lett. B) CCNL 216-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	€ _____
TOTALE	€ 2.002,97

Risorse variabili non soggette ai limiti

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 68, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	€ 1.594,00
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art. 67, C. 3, lett. E) CCNL 2016-2018 e ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	€ _____
QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE – (d.l. semplificazioni) e condoni edilizi	€ _____
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	€ _____
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) – non ordinariamente resi – Secondo la Sezione Liguria delibera 105/2018 vi rientrano solo i trasferimenti da privati	€ _____
Incentivi tributari – Art.1, comma 1091, legge n.145/2018 in caso di rispetto dell'approvazione dei documenti contabili (bilancio di previsione al 31/12 e conto consuntivo al 31/04)	€ _____
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	€ _____
TOTALE	€ 1.594,00

III.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione III.1.1 è pari ad € 31.578,86 ottenuto dalla somma dei valori seguenti: € 30.519,86 + € 832,00;

Totale risorse variabili sottoposte a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione III.1.2 è pari a complessivi € 3.596,97 ottenuto dalla somma dei seguenti valori delle risorse soggette a limitazioni pari ad € 2.002,97 + quelle non soggette a limitazioni pari ad € 1.594,00;

- b) Totale Fondo sottoposto a certificazione. Il totale del fondo sottoposto a certificazione è pari a complessivi € 35.175,83 che dedotte le somme non utilizzate degli esercizi precedenti (pari ad € 1.594,00) comportano risorse pari ad € 33.581,83.

III.1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessun importo è allocato fuori dal fondo in base al sistema di contabilizzazione adottato dall'amministrazione. In particolare il differenziale delle Progressioni Economiche Orizzontali definito dalle dichiarazioni congiunte, quale risorsa economica da collocare in bilancio, viene contabilizzato dall'amministrazione quale entrata del fondo e pertanto rientra tra le poste di costituzione dello stesso.

III.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il modulo che segue riguarda l'utilizzazione del fondo per le risorse decentrate come formalmente concordata in sede di *accordo integrativo*.

III.2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del Fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo nazionale e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione da parte dell'Amministrazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo che, sommata alle poste contrattate della sezione successiva, come oggettivamente rilevate dal contratto integrativo certificato dall'organo di controllo, parifica il totale delle risorse rese disponibili in sede di costituzione del fondo. Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolante e/o storica sono le seguenti:

1. *Indennità di comparto quota carico Fondo*: sono inserite le risorse del fondo di cui all'art. 33, c. 4, alinea a), alinea b) ed alinea c) del Ccnl 02-05. Tale voce non è contrattabile in quanto la misura dell'indennità di comparto è stabilita dal CCNL e non può quindi essere oggetto di contrattazione integrativa. Il valore inserito nella tabella è esposto in forma previsionale, coerentemente con le restanti voci sia in sede di costituzione che di destinazione del Fondo;
2. *Progressioni orizzontali storiche*: sono inseriti i valori storici del Fondo destinati a remunerare le progressioni economiche già in essere prima del contratto integrativo annuale di riferimento (come normato a partire dall'articolo 17 c. 2 lettera b) del CCNL 98-01). Anche qui i valori sono inseriti nella tabella al valore previsionale attuale, ossia sulla base del personale in essere al 01/01/2022 cui sono stati aggiunti gli incrementi previsti dal CCNL 2016-2018 per l'anno 2022;
3. *Indennità per il personale educativo degli asili nido*: Gli importi iscritti in tale voce remunerano l'indennità prevista per 10 mesi dall'art.31 comma 7 del CCNL 06/07/2000 spettante al personale educativo degli asili nido (€ 464,81);
4. *Indennità per il personale educativo per docenze scolastiche*: in tale voce rientra l'indennità prevista dall'art. 6 del CCNL 05/10/01 (€ 340,86) per il personale educativo degli asili nido;

La tabella che segue mostra le risorse di natura storica o vincolanti:

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art. 68, co. 1, CCNL 2016-2018)	€ 4.326,30
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 10.679,80
PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO (art.68, co. 1, CCNL 2016-2018)	€ _____
INDENNITÀ EX VIII NON TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (art.68, co.1, CCNL 216-2018)	€ _____
TOTALE	€ 15.006,10

Possagno, 12/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL
PERSONALE

Enrico Bissaro



Comune di Possagno

Provincia di Treviso

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

PARERE N. 7 DEL
23/12/2022

PARERE SU INTESA DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA
INTEGRATIVA - FONDO PRODUTTIVITA' 2022, SOTTOSCRITTA DALLE PARTI
IN DATA 08.11.2021.

Il Revisore Unico dei Conti Dott. Andrea Ambrosini ricevuta la proposta di cui all'oggetto;

PREMESSO CHE:

- Il D. Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del Fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- L'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale nell'amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni normative e contrattuali;
- La costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- Le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che intendono attivare nel corso dell'anno;

DATO ATTO che il Fondo Risorse decentrate, come previsto dall'articolo 67, primo comma del C.C.N.L. Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018, a decorrere dall'anno 2018, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili;

PREMESSO:

- che in data 23/12/2022 si è andrà a sottoscrivere l'accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate valido per la parte economica anno 2022 (ente senza dirigenza);
- che è stata predisposta la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria in ossequio al disposto del D. Lgs 165/2001;
- che tale documentazione è stata trasmessa al sottoscritto in data 21/12/2022;
- che l'art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018 disciplina le modalità di costituzione del Fondo Risorse Decentrate a decorrere dall'anno 2018;
- che lo stesso C.C.N.L. ha confermato la suddivisione delle suddette risorse in:
 - a) risorse stabili, che presentano le caratteristiche di "certezza, stabilità e continuità" e che quindi restano acquisiti al fondo anche per il futuro;
 - b) risorse variabili che presentano la caratteristica della eventualità e variabilità e che pertanto a loro quantificazione è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale;
- che l'art. 8, comma 6, del C.C.N.L. 21/05/2018 prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli del bilancio e relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001";

- che inoltre, l'art. 40, comma 3 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede, che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

Preso atto della quantificazione del "fondo", contenuta nella Relazione Tecnico-finanziaria che accompagna la ricordata pre-intesa relativa al contratto collettivo decentrato integrativo anno 2022 per il personale non dirigente, dalla quale emergono i seguenti valori:

Fondo risorse stabili € 32.116,80

Fondo risorse variabili soggette a limite € 3.596,97

Fondo risorse variabili non soggette a limite € 25.000,00

TOTALE RISORSE € 60.175,83

Verificato che il fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2022 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 04/03/2022;

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Accertato

che il fondo 2022 non supera il limite statuito dal fondo risorse decentrate 2016 ai sensi dell'art.23, comma 2, del D.lgs. 75/2017;

che il fondo per le risorse decentrate 2022, definito con la determinazione n. 337 del 12/12/2022 – Registro generale n. 431, è compatibile con le disposizioni legislative vigenti in tema di contenimento della spesa di personale, così come attestato anche dal Dr. Saba nella determinazione citata;

che le risorse relative al Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2022 trovano allocazione negli appositi capitoli del redigendo Bilancio di Previsione 2022/2024,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2022 per il personale dipendente del Comune di Guspini, così come costituito con determinazione n.19/P del 15/02/2022 – Registro generale n. 84.

Il Revisore
Dott. Andrea Ambrosini

